



COMUNE DI CROSLA

87060 - (Prov. di Cosenza)

COPIA

Registro Generale n. 32 del 07-04-2025

Prot. N° 8152 del 08/04/2025

ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI
SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO"**

IL SINDACO

PREMESSO CHE da risultati scientifici ormai consolidati si è appurato che il favismo è una patologia congenita caratterizzata da deficit dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

CONSIDERATO CHE i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica tale da costruire serio pericolo con conseguenze anche letali, se esposti all'ingestione di Fave e Piselli, ovvero alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

PERTANTO il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità di campi e di orti di produzione delle Fave;

PREMESSO altresì che il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Elena Lucrezia Comaro Piscopia" di Crosia ha comunicato con atto prot. n. 8051 del 07/04/2025, che nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da due studenti affetti da Favismo;

PERTANTO l'Ufficio di Polizia Locale ha accertato che a ridosso del Plesso di Via dell'Arte, del Plesso di Via del Sole, sede La Chiocciola provvisoria in Via Bottesini e Plesso di Sorrenti in Viale Europa Unita in appezzamenti di terreni vengono coltivate Fave che sono prossime alla fioritura;

CONSIDERATO CHE nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di Fave e nell'assenza di punti vendita di Fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai suddetti soggetti per motivi di studio o cura o partecipazione al culto. Nei pressi dell'Istituto scolastico frequentato dai soggetti interessati sono presenti coltivazioni di Fave;

RITENUTO CHE sia necessaria l'adozione da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i soggetti di cui sopra. Quindi, sia indispensabile eliminare le colture esistenti di legumi della specie Fave e Piselli, e vietare in modo assoluto il tipo di coltura in questione, entro un raggio di 300 (trecento) metri, dai Plessi di Via dell'Arte, di Via del Sole sede "la Chiocciola in Via Bottesini e dal Plesso di

Sorrenti in viale Europa Unita, frequentato da alcuni alunni con patologia Favismo, in relazione alla pericolosità degli stessi legumi, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

PERTANTO sia opportuno, alla luce di quanto verificatosi, attuare un intervento preventivo ed efficace a favore di tutti i soggetti affetti da tale patologia;

VISTA la documentazione dalla quale risulta che i soggetti interessati sono affetti da Favismo;

VISTI l'articolo 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 e l'articolo 50 comma 4 del D. Legislativo del 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti Locali;

ORDINA

Di vietare la semina e la coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 (trecento) metri, in linea d'aria dall'istituto comprensivo statale "elena lucrezia comaro piscopia" di crosia;

Di provvedere a cura dei coltivatori, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a rimuovere e/o distruggere tutte le coltivazioni di fave e piselli attivate entro l'ambito territoriale di cui sopra;

Di vietare la vendita e la somministrazione delle fave nel raggio di 50 (cinquanta) metri, in linea d'aria, dall'istituto comprensivo statale "elena lucrezia comaro piscopia" di crosia;

Di estendere il divieto assoluto di coltivare legumi della specie fave e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di almeno 300 (trecento) metri dal centro abitato e da ogni istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, da tutti gli edifici e luoghi pubblici, strutture aperte alla collettività (scuole, strutture sanitari, cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici ed enti pubblici, ecc.);

Di ottemperare al predetto divieto fino alla revoca della presente ordinanza;

di dare massima pubblicità del presente atto tramite affissione nell'albo del comune di Crosia (cs) sul sito istituzionale dell'ente, nonché tramite affissioni di manifesti;

alle forze dell'ordine ed ai vv. uu. di vigilare nel rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Dalla Residenza Municipale, lì 07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

LIBERO GABRIELLA



IL SINDACO

AVV. NELLO MARIA TERESA

